

REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA Sezione Seconda
CIVILE II Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7463/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione da: R.XXXXX D.XXXXX & C. S. N. C (c. f. XXXXXXXXXXXXX) , in persona del legale rappresentante p. t., con patrocinio dell' avv. F.XXXXXXX T.XXXXXX attore

contro

**M.XXXXX V.XXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. G.XXXXXX
P.XXXXX convenuto Oggetto: pegno - ipoteca - trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili**

Conclusioni dell' attore: come da foglio di P. C. depositato telematicamente

Conclusioni del convenuto: come da foglio di P. C. depositato telematicamente e come da memoria di cui all' art.183 c. 6 n. 2 c. p. c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato R.XXXXX D.XXXXX & c. s. n. c. ha convenuto in giudizio M.XXXXX V.XXXXXXX al fine di ottenere la cancellazione delle ipoteche iscritte al: - n. 11384 reg. gen. e n. 2167 reg. part., presentazione n. 191 del 12.03.2008 Sentenza n. 121/2024 pubbl. il 17/01/2024 RG n. 7463/2021 Repert. n. 172/2024 del 17/01/2024 - n. 11385 reg. gen. e n. 2168 reg. part., presentazione n. 192 del 12.03.2008 con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha allegato come la vicenda in esame tragga origine dalla richiesta, avanzata dall' odierno convenuto dinanzi al Tribunale di Verona Sezione Distaccata di Legnago, di emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti dell' attrice per un asserito credito fideiussorio per il pagamento di parcelle professionali emesse nei confronti di altri soggetti, cui faceva seguito l' accoglimento della domanda, con emissione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 40/08 per capitale di euro 13.479, 84 e n.116/08 per capitale di euro 71.417, 78. La società attrice provvedeva a proporre opposizione avverso tali decreti ingiuntivi e con la sentenza n. 2386/2015 questo Tribunale dichiarava l' annullamento delle fideiussioni da essa rilasciate, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi n. 40/08 e 116/08. La decisione veniva successivamente confermata in secondo grado dalla Corte di Appello C. di Venezia (n. 2773/2018, doc. 3 attoreo) ed il successivo ricorso in Cassazione, promosso o co da parte convenuta, veniva dichiarato improcedibile (n. 1703/2020, doc.4 attoreo). Essendo divenuta definitiva, dunque, la sentenza del Tribunale di Verona che ha revocato i co due decreti ingiuntivi, il procuratore di parte attrice richiedeva al difensore del V.XXXXXXX di co LO sollecitare il proprio assistito a provvedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte in virtù dei titoli successivamente caducati (doc.5 attoreo) ma questi non vi provvedeva.

In data 13.01.2022 si è costituito M.XXXXX V.XXXXXXX, il quale, pur non contestando il"diritto della società attrice ad ottenere la cancellazione delle ipoteche iscritte, insiste in"questo giudizio affinché le spese di lite vengano interamente compensate tra le parti , Q ritenendo egli di doversi fare carico solamente degli oneri di trascrizione.

A sostegno della propria tesi, il convenuto evidenzia come, in assenza di una pronuncia del Giudice del primo grado sul punto, il quale pacificamente avrebbe potuto ordinare la D cancellazione delle ipoteche, la

parte interessata, ovvero la società attrice, avrebbe dovuto Q proporre tale domanda nei successivi gradi di giudizio oppure avrebbe dovuto proporre un motivo di gravame in appello o in cassazione, lamentando la mancata pronuncia del Giudice Zj in ordine alla cancellazione. Non essendo avvenuto ciò, il V.XXXXXXX, a fronte delle o numerose richieste di adempimento, nella forma dell' atto notarile, alla cancellazione di tali "formalità pregiudizievoli da parte della società attrice, proponeva di presentare istanza Sentenza n. 121/2024 pubbl. il 17/01/2024 RG n. 7463/2021 congiunta al Tribunale per ottenere la cancellazione (doc. 8 fasc. p. attr.) , il tutto a spese compensate, ritenendo che non dovessero ripercuotersi su di lui conseguenze sfavorevoli derivanti dall' omissione di controparte, posto che, a suo parere, la procedura dinanzi al notaio sarebbe risultata più dispendiosa.

La società attrice ha replicato evidenziando, in primo luogo, come, in base a quanto sancito dalla Suprema Corte, l' obbligo di provvedere alla cancellazione dell' ipoteca gravi su colui che ne ha chiesto l' iscrizione, a prescindere da una esplicita richiesta della parte gravata (Cass. civ. n. 3078/1978) e che, in ogni caso, anche parte convenuta avrebbe potuto attivarsi chiedendo, in via subordinata, nei gradi di giudizio intercorsi, la cancellazione delle ipoteche.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all' udienza di precisazione delle conclusioni del 28.9.2023 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell' art.190 c.p.c. In via preliminare, occorre rilevare che avendo parte convenuta aderito alla richiesta di cancellazione delle ipoteche, con oneri di trascrizione a proprio carico, la causa in oggetto verte esclusivamente sul regolamento delle spese di lite.

In punto di diritto occorre rilevare che, pur essendo pacifico che la parte attrice non ha formulato la domanda di cancellazione delle ipoteche iscritte nel giudizio di opposizione, si deve constatare che non è rinvenibile alcun obbligo in tal senso.

Al contrario, invece, la Suprema Corte in più pronunce, relative a casi analoghi a quello di specie in cui, per l' appunto, erano stati revocati i decreti ingiuntivi sulla cui base erano state iscritte le ipoteche, ha espresso il principio secondo cui colui che ha richiesto l' iscrizione del vincolo ha l' obbligo di rimuovere tale situazione, a prescindere da una domanda esplicita in tal senso della parte gravata, pena il risarcimento del danno (Cass. Civ. n. 3078/1978, Cass. Civ. n. 4126/1956). Ne consegue che non vi è stato alcun comportamento omissivo della parte attrice, in spregio al principio di buona fede, come dedotto da parte convenuta.

Risulta inoltre che la società attrice, per il tramite del proprio legale, si sia attivata al fine di ottenere il consenso, necessario ai sensi dell' art.2882 c.c., per poter procedere alla cancellazione delle ipoteche a far data dal 24.2.2021, quando ha inviato una e-mail al procuratore di controparte chiedendo che quest' ultimo provvedesse a tale incumbente mediante atto notarile (docc. 5- 6 p.attr.). Sentenza n. 121/2024 pubbl. il 17/01/2024 RG n. 7463/2021 Come emerge dalla documentazione prodotta in atti (docc. 6-8 fasc. p. attr.) , dapprima il convenuto si riservava di rivolgersi ad un notaio per individuare la modalità corretta per la cancellazione delle suddette ipoteche, da ultimo, invece, comunicava all' attore, in data 18.06.2021, di non voler aderire a tale soluzione, anche in virtù dei maggiori costi che, a suo dire, avrebbe dovuto sostenere e proponeva di presentare istanza congiunta al Tribunale per la cancellazione, a spese però interamente compensate tra le parti.

Conseguentemente, la società attrice ha dovuto, non essendo stato prestato il consenso dal creditore nelle forme previste dall' art.2882 c.c. e non ritenendo di doversi far carico delle spese, presentare domanda di cancellazione a questo Tribunale al fine di vedere tutelato il proprio diritto.

In base alle considerazioni sovraesposte, è chiaro che l' obbligo di procedere alla cancellazione delle ipoteche, a fronte della revoca dei decreti ingiuntivi che ne costituivano il titolo, gravava su parte convenuta. La società attrice ha dovuto promuovere questo giudizio a fronte dell' inadempimento della controparte a tale obbligo e , per tale motivo, si ritiene che non debba sopportare, nemmeno in parte, le spese e le competenze di causa. Né può ritenersi, alla luce dell' obbligo gravante sulla convenuta, che l' attrice dovesse sostenere le spese per la presentazione di un' istanza congiunta.

Le spese di lite vengono dunque poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi - alla luce del limitato numero di questioni esaminate - previsti per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa) dal DM 55/2014.

PQM

il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: - ordina la cancellazione delle seguenti ipoteche, con oneri di trascrizione a carico di V.XXXXXXXXX M.XXXXX: 1) ipoteca iscritta al n. 11384 reg. gen. e n. 2167 reg. part., presentazione n. 191 del 12.03.2008; 2) ipoteca iscritta al n. 11385 reg. gen. e n. 2168 reg. part., presentazione n. 192 del 12.03.2008; Sentenza n. 121/2024 pubbl. il 17/01/2024 RG n. 7463/2021 - condanna V.XXXXXXXXX M.XXXXX a rifondere a R.XXXXX D.XXXXX & C. S. N. C. le spese di lite che si liquidano in 3.809, 00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Verona, 16 gennaio 2024 Il Giudice Paola Salmaso Minuta redatta con la collaborazione della dott. ssa Anna Caldelli tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.